



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice, [REDACTED]  
all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.  
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 4 aprile  
2023 – ha pronunciato in data 6 aprile 2023, previa lettura delle note scritte  
depositate dalle parti costituite, la seguente

**S E N T E N Z A**

ex art. 127-ter c.p.c.

[REDACTED]

con l'avv. MAGNOSI FRANCESCO,

- *ricorrente* -

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*,

[REDACTED]

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 06/09/2022 la parte ricorrente [REDACTED] ha chiamato in giudizio le parti convenute MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e ISTITUTO DI ISTRUZIONE [REDACTED] – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 15-16 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

*Piaccia all'Ill.Mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, accogliere il presente ricorso nel merito, e per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, Legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'art. 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015, n. 32313, come sostituito dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 a decorrere dal 2 dicembre 2016, e della Nota M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente;*

*accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] docente a tempo determinato, alla assegnazione della Carta del Docente prevista dall'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico 2021/2022 per cinque anni scolastici per un importo di € 500,00 annui.*

*Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione dell'importo complessivo di € 2.500,00 a favore del ricorrente mediante emissione ed invio della carta elettronica al [REDACTED] secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, da utilizzare esclusivamente per l'acquisto dei beni e dei servizi indicati dall'art. 1, legge n. 107/2015 e dall'art. 4, del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, utili a sostenere la formazione e la valorizzazione professionale del Prof. [REDACTED]*

*Ordinare al Ministero dell'Istruzione di emettere e successivamente inviare la Carta del docente a favore del ricorrente ed a nome di [REDACTED] con le modalità e le indicazioni previste dall'art. 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 32313 del 23 settembre 2015, anche mediante invio della Carta presso la sede scolastica che verrà*

*successivamente indicata dal ricorrente, previa acquisizione dei dati lavorativi del Prof.*

*██████ ovvero presso il suo domicilio.*

*Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e, qualora ritenuto, con restituzione dell'importo versato a titolo di contributo unificato.*

\* \* \*

Le parti convenute sono rimaste contumaci.

La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa all'udienza odierna.

\* \* \*

Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.

Nel caso di specie, la parte ricorrente – premesso di avere lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto, come docente di scuola secondaria a tempo determinato, nell'a.s. 2017-2018 (dal 17.10.2017 al 30.06.2018), nell'a.s. 2018-2019 (dal 16.10.2018 al 30.06.2019), nell'a.s. 2019/2020 (dal 8.10.2019 al 30.06.2020), nell'a.s. 2020/2021 (dal 23.09.2020 al 30.06.2021) e nell'a.s. 2021/2022 (dal 7.09.2021 al 30.06.2022), da ultimo con assegnazione presso l'Istituto scolastico convenuto (*all. 1, 2, 3, 4, 5, 6 al fascicolo di parte ricorrente*) – lamenta l'illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione scolastica, la quale non ha riconosciuto alla parte ricorrente, in relazione ai suddetti periodi di lavoro a tempo determinato, il diritto di beneficiare della c.d. "Carta del docente" di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., c.d. "Buona scuola", attuata con D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015.

Nel dettaglio, la parte ricorrente sostiene che il diritto in questione spetti a tutto il personale docente – tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato – anche in considerazione del fatto che le mansioni assegnate e svolte dei docenti non di ruolo sono del tutto identiche a quelle assegnate e svolte dai docenti di ruolo e che pertanto, ad opinare diversamente, vi sarebbe una ingiusta discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo, in aperto

contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e agli artt. 20 e 21 della CDFUE.

In punto di diritto va premesso, a tale riguardo, che l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. stabilisce che *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*).

In merito ai criteri e alle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui sopra, l'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 – attuativo della predetta disposizione di fonte primaria – prevede che i destinatari della Carta (nominativa, personale e non trasferibile) sono da individuarsi nei *“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”* e, al co. 4, che *“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”*.

Il D.P.C.M. del 28/11/2016 ribadisce nel medesimo senso, al comma 1 dell'art. 3, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” e specifica poi, al comma 2 dell'art. 6 (rubricato “Uso della carta”), che “2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, generati dall'applicazione web dedicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi: a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale; b) hardware e software; c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; f) titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; g) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. 4. L'accettazione del buono da parte delle strutture, degli esercenti e degli enti previsti all'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. 5. I buoni generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate. 7. Le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate

*a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo”.*

In base alla disciplina appena illustrata, dunque, (a) i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della suddetta carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche se ancora impiegati nel periodo di prova e perfino se dichiarati inidonei per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, mentre (b) risultano esclusi dal beneficio suddetto soltanto i docenti a tempo determinato.

Invero l'art. 63 del CCNL per comparto scuola del 29.11.2007 (rubricato “*Formazione in servizio*”) prevede – in modo parzialmente difforme dalla disciplina sopra illustrata – che “*1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio*



*dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa” e inoltre, all’art. 64 (rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”), che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.”*

Il predetto CCNL di comparto prevede quindi che l’amministrazione scolastica è tenuta a fornire gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio di tutto il personale docente, senza fare alcuna distinzione fra il personale docente di ruolo e il personale docente non di ruolo

La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “*sistema di formazione a doppia trazione*” (cioè una formazione differenziata all’interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell’impiego), “[da un lato] *quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e [dall’altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. [...] In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti. [...]*”

*questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (Consiglio di Stato , sez. VII , 16/03/2022 , n. 1842).*

Nella stessa prospettiva si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che – facendo applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva 1999/70/CE (la quale stabilisce che "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" e che "4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive") – ha chiarito che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a



*tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. [...] l'indennità di cui al procedimento principale [cioè la Carta elettronica del docente] deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti...38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego...45. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariç Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della*

*clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariž Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato” (C. Giust. UE, ord. 18 maggio 2022 , C-450/21).*

Alla luce di quanto sopra illustrato, va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. – nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente ivi prevista – e, di riflesso, deve essere dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente, in qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. menzionati in precedenza, a ricevere la prestazione di cui all'art. 1 co. 121 della L. 107 del 13/07/2015 (c.d. “Carta elettronica del docente”).

Avendo la parte ricorrente prestatato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, per cinque aa.ss. – vale a dire nell'a.s. 2017-2018 (dal 17.10.2017 al 30.06.2018), nell'a.s. 2018-2019 (dal 16.10.2018 al 30.06.2019), nell'a.s. 2019/2020 (dal 8.10.2019 al 30.06.2020), nell'a.s. 2020/2021 (dal 23.09.2020 al 30.06.2021) e nell'a.s. 2021/2022 (dal 7.09.2021 al 30.06.2022) –, alla stessa spettano buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in misura complessivamente pari a euro 2.500,00.

Le parti convenute devono quindi essere condannate alla erogazione della predetta prestazione, in favore della parte ricorrente, tramite le medesime modalità previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 28/11/2016, cit. ed utilizzate nei confronti del personale docente a tempo indeterminato (vale a dire tramite la dazione di buoni di spesa generati a seguito all'inserimento, da parte del beneficiario, dei dati richiesti nella applicazione web a ciò appositamente dedicata).

In ogni caso va precisato, a tale riguardo, che il diritto di ricevere l'erogazione della Carta del docente va circoscritto, per i docenti a tempo determinato operanti alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, ai soli aa.ss. in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa per almeno 180 giorni o comunque attività lavorativa ininterrotta dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale, in ragione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in base al quale *“14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*), nonché di quanto stabilito dall'art. 527 co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994 (il quale stabilisce che *“2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico”*).

Difatti – laddove si volesse riconoscere a tutti i docenti non di ruolo il diritto alla erogazione della Carta del docente, a prescindere dalla durata del servizio da essi effettivamente prestato in ciascun a.s. alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – si determinerebbe una discriminazione alla rovescia nei confronti (e in danno) dei docenti di ruolo, poiché si perverrebbe

al risultato, del tutto irrazionale, di attribuire la medesima utilità economica (euro 500,00 annui) tanto a fronte di un servizio di durata annuale quanto a fronte di un servizio di durata grandemente inferiore (cioè addirittura inferiore ai periodi minimi previsti dal combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999, nonché dall'art. 527 co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra indicati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro (e in eguale misura nei rapporti interni).

Tali spese sono liquidate nella misura di complessivi eu [redacted], oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA.

[redacted]

#### **P.Q.M.**

- disapplicato l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 2.500,00;
- per l'effetto, condanna le parti convenute a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall'art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle

[redacted] evia  
e

generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore del  
procuratore dichiaratosi antistatario.

Velletri, 6 aprile 2023

Il giudice

